

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 24 ottobre 1977

relativa alla determinazione dell'autorità che esercita i poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere dei contratti di assunzione per il personale della commissione di controllo e del revisore dei conti della CECA

(77/672/CEE, Euratom, CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e l'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti,

considerando che il trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee è entrato in vigore il 1° giugno 1977; che tale trattato prevede tra l'altro la creazione di una Corte dei conti delle Comunità europee;

considerando che ai sensi dell'articolo 28 di detto trattato i mandati dei membri della commissione di controllo e del revisore dei conti della CECA scadono alla data della presentazione da parte di questi ultimi della relazione riguardante l'esercizio precedente quello durante il quale sono nominati i membri della Corte dei conti;

considerando che occorre pertanto determinare l'autorità che esercita i poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione per quanto riguarda il personale sottoposto all'autorità della commissione di controllo e del revisore dei conti della CECA una volta scaduti i mandati di detta commissione e di detto revisore,

DECIDE:

Articolo 1

I poteri devoluti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di

nomina e quelli devoluti dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, sono esercitati, per quanto riguarda il personale sottoposto all'autorità della commissione di controllo e del revisore dei conti della CECA:

- a) dal Consiglio, su proposta della Corte dei conti e con il suo consenso, per l'applicazione dell'articolo 1, dell'articolo 30, secondo comma, e degli articoli 31 e 50 dello statuto;
- b) dalla Corte dei conti, negli altri casi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data che risulta dall'applicazione dell'articolo 28 del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET